

TRIBUNALE DI MATERA
in funzione di
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

* * * * *

In favore della **Sig.ra ARMAIUOLI Bruna**, c.f.: RMLBRN86M44A048W, nata a Acquaviva delle Fonti (BA) il 04.08.1986 e residente a Matera alla via Lombardi, n 39, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto - dall'avv. Elisabetta Galati (c.f.: GLTLBT78R66F052K), nel cui studio, in Matera, alla via Timmari, n. 33 – tel e fax 0835 334624 – pec: galati0876@cert.avvmatera.it elettivamente si domicilia

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Il MIUR – Ministero Istruzione Università' e Ricerca – USR BASILICATA – Ufficio IV Matera, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in Potenza al c.so XVIII Agosto, n. 46

PARTE CONVENUTA

NONCHE' NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nelle vigenti GPS ATA – profilo Collaboratore Scolastico della Provincia di Matera, con posizione dalla 303^ alla 987^, che, in caso di accoglimento del presente ricorso, ne subirebbero indirettamente gli effetti

CONTROINTERESSATI

PREMESSO CHE

1. In data 21.04.2021, la sig.ra Armaiuoli (doc. 1), ai sensi del d.m. n 50 del 03.03.2021, presentava istanza di inserimento/conferma/aggiornamento per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, acquisita al protocollo dell'I.I.S. "Morra" con n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.5148437.21-04-2021 (doc. 2);



2. In ottemperanza a quanto stabilito nel richiamato decreto ministeriale, nella predetta istanza la deducente dichiarava di essere in possesso di Diploma di maturità conseguito presso l'I.I.S. "Morra" di Matera con la votazione di 98/100; di possedere un diploma di maturità corrispondente alla specifica area funzionale per il profilo di Assistente Tecnico; di aver già dichiarato, per tale ultimo profilo, il titolo di addetto alla segreteria di azienda, con l'aggiornamento delle graduatorie secondo il d.m. 640/2017"; per il profilo di collaboratore scolastico di accedere giusta diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestato e diplomi professionali (cfr. doc. 2);
3. Quanto ai titoli di servizio posseduti, la deducente dichiarava espressamente e specificamente di aver lavorato come collaboratore scolastico presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera, dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni, legittimante, ai sensi e per gli effetti del d.m. n 50/2021 - All. A/5 - Tabella B (doc. 7), l'attribuzione di n. 3 punti, in aggiunta al punteggio già in godimento (cfr. doc. 2);
4. All'esito della procedura di valutazione, disattendendo quanto dichiarato nella domanda, l'Amministrazione scolastica (I.I.S. "Morra", scuola capofila) non riconosceva all'istante il punteggio per il suddetto servizio espletato come collaboratore scolastico, per cui la inseriva nella GPS relativa al profilo di Collaboratore scolastico - al 988^ posto con punti n. 9,80, confermando il punteggio già in possesso (doc. 3);
5. Rilevato di aver ottenuto un punteggio e una collocazione in graduatoria inesatti, per non aver la Scuola destinataria della domanda considerato il servizio maturato successivamente alla precedente istanza di inserimento del 2017, la rimostrante inoltrava reclamo all'I.I.S. "Morra" rilevando specificamente quanto segue: "non è stato valutato il punteggio relativo al servizio prestato presso IIS "G.B. Pentasuglia" - MTIS01200R come "collaboratore scolastico" con decorrenza dal 20.10.2020 al 22.04.2021 (185 giorni)" (doc. 4);
6. In riscontro, l'Istituto capofila rigettava il reclamo, in quanto la richiedente avrebbe predisposto la domanda optando per l'operazione di "conferma precedente inclusione" e non di "aggiornamento"; il che non avrebbe consentito al sistema di riconoscere il servizio prestato, nè alla Scuola capofila di intervenire



nella correzione dell'errore, trattandosi di servizio successivo a quello prestato nel triennio precedente, per l'appunto confermato (doc. 5);

7. La docente si vedeva dunque costretta a diffidare formalmente l'Amministrazione convenuta con pec del 06.08.2021, rimasta tuttavia senza riscontro (doc. 6);
8. Il rigetto dell'Istituto scolastico, il silente diniego dell'Ufficio scolastico materano e le GPS ATA, formate non tenendo conto del servizio prestato dalla ricorrente, sono lesivi del diritto di quest'ultima ad ottenere l'esatto punteggio e l'esatta collocazione nelle suddette graduatorie. I predetti atti sono quindi del tutto illegittimi e vanno disapplicati con conseguente affermazione del diritto della sig.ra Armaiuoli ad ottenere:
 - l'aggiornamento del proprio punteggio di servizio e, dunque, l'attribuzione di n. 3 punti aggiuntivi rispetto ai n. 9,80 già posseduti, per un totale di n. 12,80 punti;
 - l'esatta collocazione nelle GPS ATA – CS, ossia il 303[^] posto anziché il 988[^].
9. A fronte dell'ostinato diniego della controparte, la ricorrente si è vista dunque costretta ad agire in giudizio onde tutelare in via d'urgenza il proprio diritto, incidendo lo stesso direttamente sulla possibilità di ottenere per l'anno scolastico in corso incarichi di supplenza e, quindi, sul suo diritto al lavoro.

Tanto, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

Come deducibile dalla legge e dalla giurisprudenza, *“nell'ambito della tutela cautelare, la concessione del provvedimento d'urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la verifica della probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”* (Tribunale Roma, 09/05/2017).

Nella specie ricorrono incontrovertibilmente entrambi i presupposti legittimanti la tutela cautelare richiesta.



* * * * *

In ordine al *fumus boni iuris*, lo stesso va vagliato in termini di verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere in ragione della tipologia del procedimento - quello cautelare - azionato, nel quale le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono, per la natura sommaria della cognizione, attenuati (si veda Trib. Milano 30.3.1995 secondo cui *“la nozione di fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della dialettica in diritto, pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. Questo sistema non può essere correlato se non con una pretesa difficilmente discutibile. L'evidente fondatezza di essa giustifica appunto la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all'emissione del provvedimento d'urgenza. In tutti i casi in cui non esiste tale evidenza (il fumus boni iuris) la pretesa non può essere esaminata se non secondo i modelli istituzionalmente ordinari”*).

Nel caso di specie, il *fumus boni iuris*, anche ad una sommaria delibazione della domanda, risulta inconfutabilmente sussistente, risultando effettivi e reali tutti i presupposti di fatto e di diritto fondanti la domanda.

Invero.

Come emerge dalla narrativa, oggetto della domanda cautelare azionata è il diritto della ricorrente ad ottenere, **in ragione dei servizi effettivamente espletati nel tempo:**

- l'aggiornamento del proprio punteggio di servizio e, dunque, l'attribuzione di n. 3 punti aggiuntivi rispetto ai n. 9,80 già posseduti, per un totale di n. 12,80 punti;
- l'esatta collocazione nelle GPS ATA - CS, ossia il 303[^] posto anziché il 988[^].

Orbene, in fatto, è come detto **incontestato ed incontestabile** che la sig.ra Armaiuoli **abbia effettivamente espletato tutti i periodi di servizio dichiarati nella domanda di aggiornamento del punteggio, tra cui quello lavorato come collaboratore**



scolastico presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera, dal 20.10.2020 al 22.04.2021, per 185 giorni.

Incontestati, dunque, i periodi di servizio lavorati, la domanda spiegata in ricorso presuppone una corretta interpretazione dei principi di diritto che regolano la materia del reclutamento scolastico, volto notoriamente a valorizzare le esperienze lavorative degli aspiranti lavoratori ATA, tramite formazione di graduatorie a mezzo di sistema telematico.

Si evince infatti – solo - dalla stringata motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo opposto dalla deducente che il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Morra", evidentemente travisando e male interpretando i dettami della legge, non abbia considerato il periodo di servizio svolto dalla sig.ra Armaiuoli dal 20.10.2020 al 22.04.2021, ritenendo che la stessa avesse errato nella presentazione dell'istanza, avendo richiesto al sistema telematico un'operazione di conferma punteggio anziché di aggiornamento del punteggio.

La questione di diritto che si pone è dunque se l'Amministrazione scolastica - tenuta a formare le graduatorie utili al reclutamento secondo principi di correttezza e buona fede e comunque secondo criteri di meritocrazia tra gli aspiranti sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti - fosse legittimata a non considerare il punteggio relativo a tale periodo avendo la ricorrente, per un mero errore materiale (l'aver spuntato la casella sbagliata), inoltrato la domanda come richiesta di conferma e non di aggiornamento ovvero se l'Amministrazione, secondo la legge, secondo le indicazioni ministeriali e comunque, più in generale, in applicazione dei suddetti principi di correttezza e buona fede, abbia tenuto un comportamento scorretto e lesivo dei diritti rivendicati dalla collaboratrice scolastica.

Nel senso dell'irrilevanza dell'errore materiale e in favore del rilievo sostanziale della domanda inoltrata si pongono senz'altro i principi normativi affermati dalla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), il cui art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento - recita testualmente: *"1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b)*



accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o richieste erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed esibizioni documentali..."

La menzionata disposizione di legge, evidentemente ignorata dalla convenuta, pone il principio del c.d. soccorso istruttorio, espressione del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione e consistente nel dovere di quest'ultima di accertare, superando ogni sterile formalismo, la concreta sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati dal partecipante, nel procedimento amministrativo in genere, come nel corso delle procedure di gara e concorsuali in particolare.

In sostanza, l'istituto in esame, può essere definito come quell'espediente che consente al RUP di "venire in aiuto" del privato consentendogli di integrare la documentazione prodotta e rettificare le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete che dovessero comparire nella fase istruttoria preordinata all'emanazione dell'atto finale.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, "Il potere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, che riconosce responsabile al del procedimento amministrativo il diritto di chiedere la rettifica di dichiarazioni o richieste erranee o incomplete e esibizioni documentali, costituisce un istituto generale e, nel settore delle selezioni diverse dall'evidenza pubblica, soddisfa la comune esigenza di autorizzare la massima partecipazione ed orienta l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti, attenuando la violazione delle forme..." (Consiglio di Stato sez. IV, 12/01/2017, n.50).

In tal senso, si pone anche la successiva e più recente giurisprudenza amministrativa: "Il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo non costituisce una facoltà, bensì un doveroso « modus procedendi » volto a superare inutili formalismi in nome del principio del « favor participationis » e della semplificazione, rappresentando quindi un 'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'arte. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,



che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento.” (TAR Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 10/11/2020, n.709)

Orbene, venendo al caso di specie, pare chiaro ed evidente che controparte abbia fatto mal governo dei menzionati principi normativi, valorizzando l'errore materiale compiuto dalla ricorrente in occasione della presentazione telematica della domanda e screditando l'effettivo servizio espletato dalla stessa, espressamente dichiarato e volutamente ignorato.

E ciò, finanche allorquando la richiedente ha presentato reclamo onde rettificare l'errore materiale compiuto nel corso della compilazione della domanda, presentata per mera svista e per un solo erroneo click, come domanda di conferma e non di aggiornamento. Pare inoltre corretto evidenziare che, in tale occasione, la deducente ha pure specificamente sottolineato la mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, del servizio effettivamente espletato dal 20.10.2020 al 22.04.2021, mettendo pertanto controparte nelle condizioni di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione del punteggio rivendicato nella presente sede, senza tuttavia sortire alcun effetto.

Nella specie, dunque, l'Amministrazione, in aperta violazione dei principi sopra enunciati e in danno della ricorrente, nulla ha fatto al fine di verificare l'esistenza in concreto del servizio dichiarato - tanto nella domanda amministrativa, quanto nel reclamo, quanto nella diffida del 06.08.2021 - perseverando nell'errore inescusabile di negare alla ricorrente l'esatto punteggio alla stessa spettante in ragione dei titoli di servizio effettivamente in suo possesso.

Al riguardo, pare opportuno dunque sottolineare che la legge, ma anche la giurisprudenza, amministrativa e giuslavoristica, pure richiamata nell'atto di diffida rimasto privo di riscontro, insegnano che i titoli di servizio non correttamente inseriti in domanda (non importa se per un errore imputabile alla ricorrente ovvero al sistema informatico) devono essere valutati



dall'Amministrazione in favore della ricorrente, soprattutto in presenza di formale reclamo alla mancata valutazione di titoli (titoli di servizio già valutati negli anni precedenti), come nella specie.

In dettaglio, con sentenza n. 228 del 16.03.2021, il Giudice del Lavoro di Frosinone ha ritenuto: “...la rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del Miur discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n.241/1990 e dell'art. 71. comma 3. del d.P.R. n. 445/2000. la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti Ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio pur richiesto in relazione alla documentazione concernente titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal ministero. In definitiva, l'amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 241/1990 chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie. [...] L'amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti. [...] Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare e accelerare la procedura e non fa venir meno il dovere dell'amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa”.



Non è tutto.

La posizione assunta dall'Amministrazione e, per essa, dalla Dirigente dell'I.I.S. "Morra" di Matera (individuata dalla ricorrente quale scuola capofila tra quelle scelte per le supplenze da GPS) risulta ancora più vistosamente illegittima ove si consideri che lo stesso MIUR, con nota n. 23007 del 23.07.2021, ricevuta anche dall'I.I.S. "Morra" in pari data, *"...rimette alle Istituzioni scolastiche competenti la valutazione sulla presenza dei presupposti che consentono di emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione. E ciò, in particolare, laddove gli errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da informazioni presenti al SIDI (es. servizi svolti, ove effettivamente sussistenti e comprovati, e proposti dal sistema informatico) e non si renda, pertanto, necessaria un'integrazione postuma della documentazione al di fuori dei termini di presentazione della domanda"*.

E in effetti, differenti scuole della medesima Provincia materana, relativamente a casi analoghi a quello per cui si controverte, in esecuzione delle suddette indicazioni, hanno assunto un contegno ben differente da quello tenuto dalla Dirigente dell'I.I.S. "Morra", avendo sposato ed applicato i principi normativi sopra sviscerati.

Del resto, un contegno ispirato a principi di correttezza e buona fede, cui pacificamente anche l'operato della pubblica amministrazione deve essere improntato, avrebbe imposto al MIUR e, per esso, alla Dirigente dell'I.I.S. "Morra" di riconoscere alla ricorrente il punteggio di servizio illegittimamente non attribuitole.

L'azione amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, legge modificata ed integrata dalla legge n. 15/05, deve infatti essere improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma anche ai principi di derivazione civilistica della correttezza e buona fede, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano, con ciò rinunciando definitivamente all'agire pubblico come espressione del potere autoritativo.

La pubblica amministrazione, nella cura degli interessi pubblici, deve considerare l'interesse privato del cittadino, nell'ambito del procedimento posto in essere per il



provvedimento finale, come una occasione per curare al meglio gli interessi pubblici di cui essa è depositaria per volontà normativa.

Di tal chè l'operatività della buona fede, quale clausola generale è ormai pacifica e si manifesta attraverso il canone di lealtà e di salvaguardia come attuazione del principio di solidarietà che nell'articolo 2 della Costituzione trova ormai un riferimento incontrastato.

Tenuto conto di quanto detto, è di assoluta evidenza che il MIUR abbia tenuto un contegno del tutto contrastante con tali principi, avendo la Scuola negato il diritto all'esatto punteggio rivendicato approfittando dell'errore "tecnico" in cui è caduta la ricorrente per aver la stessa spuntato, sull'istanza telematica, **peraltro non suscettibile di correzione**, una voce errata.

Tutto ciò posto, va in ultimo sottolineato che il punteggio cui la ricorrente ha diritto in relazione al periodo di servizio espletato come collaboratore scolastico presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera, dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni, legittimante, è pari a punti 3, ai sensi e per gli effetti del d.m. n 50/2021 – All. A/5 – Tabella B (doc. 7).

Tale Tabella prevede, infatti, l'attribuzione, in favore dell'aspirante supplente, di punti 0,50 "per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni" di "servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali...".

Correttamente applicando la normativa presa in esame, la domanda della ricorrente, volta all'attribuzione in proprio favore di complessivi punti n. 12,80, anziché 9,80, per servizio, non può che ritenersi fondata, con conseguente affermazione del diritto – pure espressamente rivendicato – all'esatto collocamento della stessa nella 303^a posizione in GPS ovvero in quella che sarà accertata di giustizia secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio, sig.re Pinto Vittoria e Calia Mariarosaria.

* * * * *



Tutto quanto esposto e argomentato fonda senz'alcun dubbio la richiesta cautelare della ricorrente, volta a vedere tutelato il proprio diritto all'insegnamento e, in ispecie, il proprio diritto ad ottenere un incarico su supplenza, per l'anno scolastico 2021/2022 oramai in corso, già in corso di assegnazione (doc. 8).

SUL PERICULUM IN MORA

In particolare, il presente ricorso è volto ad ottenere, in via d'urgenza, un provvedimento giudiziale di attribuzione di complessivi 12,80 punti a fronte dei 9,80 ottenuti e di conseguente ricollocazione della ricorrente nella 303^a posizione delle GPS ATA - Profilo Collaboratore scolastico o di quella meglio vista e accertata in corso di causa in relazione all'anzianità posseduta dalle aspiranti con pari punteggio. *In primis*, occorre porre in rilievo il fatto che il ricorso al procedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto dipende il diritto al lavoro della ricorrente.

Come noto infatti, ai sensi della normativa vigente, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze vengono utilizzate, una volta esaurite le GAE, per il conferimento, ai docenti ivi inseriti, di supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche ovvero brevi e saltuarie di competenza dei Dirigenti Scolastici.

E' agevolmente intuibile, dunque, che l'inserimento nelle graduatorie scolastiche sia, in linea generale, il presupposto essenziale per il conferimento di contratti di lavoro in favore dei docenti aspiranti all'insegnamento e che l'attribuzione di una posizione migliore in graduatoria favorisca l'attuazione del diritto al lavoro per cui vi si inserisce. Di tal chè pare chiaro ed evidente che, ove accada il contrario, come nella specie (attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello spettante e attribuzione di una posizione deteriore rispetto a quella dovuta) ciò leda irrimediabilmente il diritto al lavoro di chi lo abbia subito.

Nel caso sottoposto al vaglio dell'On.le Tribunale adito, la ricorrente occupa attualmente, secondo l'erronea attribuzione di punti n. 9,80, la 988^a posizione delle GPS avversate; invece, secondo la corretta applicazione della normativa di settore, la stessa avrebbe diritto a 12,80 punti e ad occupare la 303^a posizione della graduatoria.



Inoltre, è documentabile ed in effetti documentato che da qualche giorno l'Amministrazione scolastica ha dato avvio alle operazioni di attribuzione delle supplenze, per cui il rischio di danno per la ricorrente risulta non solo grave (essendo a rischio il suo lavoro) ma anche imminente (cfr. doc. 8).

Alla luce di quanto detto, pare di solare evidenza che, la tutela in via ordinaria del diritto rivendicato dalla ricorrente implicherebbe per la stessa un sicuro pregiudizio in termini di diritto al lavoro, a vantaggio di chi ha meno anni di servizio e dunque meno esperienza lavorativa di lei.

Nel caso di specie, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora* è da ravvisarsi sia **nell'imminenza** del pregiudizio, consistente nell'ingiustificata, nonché ingiustificabile soppressione del diritto al lavoro della deducente, che **nell'irreparabilità** del medesimo danno, **già in parte prodottosi per non essere stata ancora convocata** (cfr. doc. 8).

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.



In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, il *periculum in mora* va innanzitutto ravvisato nell'imminenza del pregiudizio che si sta di già producendo in capo alla sig.ra Armaiuoli per non essere stata ad oggi convocata per le supplenze da GPS e rischiando di non essere affatto convocata per in rgiione del suo posizionamento attuale (988^ posizione a fronte della 303^ spettante).

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che, presso il Tribunale adito, dura, per ammissione del Giudice del Lavoro materano, di media 24-32 mesi, non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente, la quale, rischiando di non lavorare per il prossimo anno scolastico, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, perderebbe *medio tempore*, in via definitiva ed irrimediabile, la possibilità di insegnare.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile il pregiudizio che conseguirebbe al mancato immediato accoglimento della presente istanza cautelare.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile di tale diritto, da intendersi quale diritto a svolgere il proprio specifico lavoro, quale diritto ad insegnare, anche quale diritto all'esplicazione della propria personalità ai sensi dell'art. 2 Cost., che la docente Ferrara chiede tutela in via d'urgenza.

Peraltro, a corroborare la legittimità della presente azione per provvedimento d'urgenza, militano inoltre ragioni di tipo economico, posto che:

- la ricorrente è madre di una bimba in tenera età ed è, allo stato, in attesa (doc. 9);
- le entrate familiari si limitano alla retribuzione percepita dal marito, dipendente della Natuzzi s.p.a. e appena rientrato da un lungo periodo di cassa integrazione (doc. 10);



- le esigue risorse finanziarie della famiglia sono appena necessarie al sostentamento della stessa, al pagamento dei prestiti contratti per la ristrutturazione della casa familiare e per la cura dei figli (doc. 11).

Anche in considerazione della situazione familiare rappresentata e documentata, il lavoro risulta per la ricorrente necessario ai fini dell'attuale sostentamento della di lei famiglia, per cui l'On.le Tribunale adito non potrà che accogliere, anche per tale ragione, ove possibile nell'immediato e dunque **inaudita altera parte**, il presente ricorso cautelare, ordinando al MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera la correzione del punteggio da 9,80 a 12,80, il ricollocamento in graduatoria della ricorrente dalla 988[^] alla 303[^] posizione o in quella che sarà ritenuta di giustizia in ragione dell'anzianità delle aspiranti con pari punteggio, con ogni conseguente effetto e attività conformativa ai fini delle assunzioni per il corrente anno scolastico.

* * * * *

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che la ricorrente andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto:

- il diritto della ricorrente all'attribuzione di n. 3 punti per il servizio espletato presso l'I.I.S. “Pentasuglia” di Matera dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni e così di complessivi 12,80 punti anziché 9,80 per titoli di servizio;
- il conseguente diritto della ricorrente al collocamento nella 303[^] posizione delle vigenti GPS ATA – Profilo Collaboratore scolastico, anziché nella 988[^], ovvero nella diversa posizione dovuta secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio;

2) Per l'effetto, ORDINARE al MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera di provvedere, previa disapplicazione e/o revoca di tutti i provvedimenti amministrativi che lo impediscono:



- all'attribuzione in favore della ricorrente di n. 3 punti per il servizio espletato presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni e così di complessivi 12,80 punti anziché 9,80 per titoli di servizio;
 - al conseguente collocamento della ricorrente nella 303^a posizione delle vigenti GPS ATA – Profilo Collaboratore scolastico, anziché nella 988^a, ovvero nella diversa posizione dovuta secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio;
- 3) ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta dell'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante;
- 4) CONDANNARE** il MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta dell'attribuzione di un punteggio inferiore e di una posizione deteriore nelle GPS ATA – profilo Collaboratore scolastico vigenti rispetto a quelli spettanti;
- 5) Con il favore di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".**

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la sig.ra ARMAIUOLI Bruna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l'art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia accogliere, previa fissazione d'udienza, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto:
- il diritto della ricorrente all'attribuzione di n. 3 punti per il servizio espletato presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni e così di complessivi 12,80 punti anziché 9,80 per titoli di servizio;
 - il conseguente diritto della ricorrente, attualmente posizionata al 988^a posto delle vigenti GPS ATA – Profilo Collaboratore scolastico, al collocamento nella 303^a



posizione delle suddette graduatorie, ovvero nella diversa posizione dovuta secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio;

2) Per l'effetto, **ORDINARE** al MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera di provvedere, previa disapplicazione e/o revoca di tutti i provvedimenti amministrativi che lo impediscono:

- *all'attribuzione in favore della ricorrente di n. 3 punti per il servizio espletato presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni e così di complessivi 12,80 punti, anziché 9,80 per titoli di servizio;*
- *al conseguente collocamento della ricorrente, attualmente posizionata al 988^ posto delle vigenti GPS ATA – Profilo Collaboratore scolastico, nella 303^ posizione delle suddette GPS, ovvero nella diversa posizione dovuta secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio;*

3) Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare richieste istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.

* * * * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151
C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 700 c.p.c,

premesse che:

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe all'attribuzione di n. 3 punti per il servizio espletato presso l'I.I.S. "Pentasuglia" di Matera dal 20.10.2020 al 22.04.2021 per 185 giorni e così di complessivi 12,80 punti anziché 9,80 per titoli di servizio, oltre che del conseguente suo diritto al collocamento nella 303^ posizione delle GPS ATA – profilo Collaboratore Scolastico suddette graduatorie ovvero nella diversa posizione dovuta secondo l'anzianità delle aspiranti con pari punteggio;



- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero “scalvacati” dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;
- che i controinteressati sono sia i docenti già iscritti nelle GPS ATA -profilo Collaboratore Scolastico, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato della Provincia di Matera;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d’urgenza, in considerazione dell’oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell’impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l’efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);
- in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell’accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell’atto a natura*



cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)";

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare dell'instaurando ricorso ex art. 700 c.p.c.,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per la Basilicata, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;
- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

* * * * *

Si depositano a sostegno della pretesa vantata i seguenti documenti:

- 1) Documento di identità;
- 2) Domanda di aggiornamento del punteggio GPS n. [m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.5148437.21-04-2021](#);
- 3) GPS vigenti;
- 4) Reclamo;



- 5) Riscontro I.I.S. “Morra” di Matera;
- 6) Diffida del 06.08.2021;
- 7) D.m. n 50/2021 – All. A/5 – Tabella B;
- 8) Provvedimento nomine ATA a tempo determinato – prot. n. 6318 del 02.09.2021;
- 9) Attestazione stato di gravidanza e autodichiarazione stato di famiglia;
- 10) Buste paga coniuge ricorrente e comunicazione Cassa integrazione;
- 11) Contratti di finanziamento per ristrutturazione immobile e cura famiglia;
- 12) Dichiarazione sostitutiva per esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione all’esito del contengo avversario.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore costituito, avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato per sussistenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'esenzione.

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al fax 0835/334724 ovvero all’indirizzo pec: galati0876@cert.avvomatera.it.

Salvezze illimitate.

Matera, data del deposito

avv. Elisabetta Galati

